

(N. 2191)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

di concerto col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1952

---

Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione  
del Comitato italiano petroli.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato italiano petroli, costituito con decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 138, venne, con decreto legislativo 22 maggio 1947, n. 623, soppresso e posto in liquidazione.

La liquidazione fu con il detto decreto affidata ad un Comitato composto di cinque membri nominati dal Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero, ai quali venne altresì devoluta la vigilanza sulla liquidazione stessa. Le operazioni di liquidazione avrebbero dovuto compiersi entro il 31 dicembre 1947, termine che con successivi provvedimenti fu prorogato al 30 giugno 1950.

Con la legge 28 giugno 1950, n. 482, fu sop-

presso il Comitato dei liquidatori e venne stabilito di affidare ad un solo liquidatore il compito di ultimare la liquidazione, il cui termine fu prorogato al 31 luglio 1951. Detto termine venne poi, con legge 12 agosto 1951, n. 741, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1951.

Approssimandosi quest'ultimo termine, si è dovuto constatare che, malgrado gli sforzi compiuti dagli organi di liquidazione, non è possibile che le operazioni vengano ultimate entro tale data.

Una scorsa delle varie attività in cui è impegnata l'Amministrazione di liquidazione vale a dare un'idea delle difficoltà che hanno ritardato la chiusura delle operazioni e delle pendenze che restano ancora da definirsi.

## ALIENAZIONE DI MATERIALI.

Dal 15 novembre 1950 a tutt'oggi la Commissione di alienazione ha chiuso 223 depositi (accertando ben 43 depositi di cui non era stata segnalata l'esistenza). Ne restano da chiudere ancora 15. Tuttavia, anche ammettendo che detta Commissione possa esaurire il suo compito entro il corrente mese di novembre, rimane da espletare tutto il lavoro relativo agli addebiti da elevarsi a carico delle varie Società depositarie, per il materiale che — compreso nei rispettivi verbali di riconsegna dei singoli impianti — non vi è stato poi reperito dalla Commissione predetta in occasione della sua recente visita.

Si tratta di valori per centinaia di milioni, per il recupero dei quali dovranno essere superate non poche difficoltà, parte delle quali insite nella complessità dei rapporti intercorsi e parte conseguenti all'interesse evidente che le Società avranno per resistere alle richieste del Comitato italiano petroli.

La procedura che, salvo imprevisti, dovrebbe seguirsi comprende:

a) il confronto fra il materiale contenuto nel vecchio verbale di riconsegna (firmato dai rappresentanti delle varie società) e quello reperito dalla Commissione di alienazione del Comitato italiano petroli. La differenza fra le due esistenze potrà essere costituita:

da materiale regolarmente acquistato dalla società depositaria successivamente alla riconsegna degli impianti;

da materiale che è stato consegnato a terzi per ordine del Comitato italiano petroli in seguito a regolare alienazione;

da materiale trasferito ad altro deposito della medesima società (fusti, ad esempio) e che, pertanto, dovrà risultare in eccedenza presso quest'ultimo;

da materiale effettivamente mancante, da addebitarsi.

In tutti e tre i primi casi è ovvio che gli accertamenti singoli, in contraddittorio, non saranno affatto semplici e, comunque, non potranno non assorbire un tempo abbastanza lungo;

b) Stabilito quantitativamente e qualitativamente il materiale da addebitarsi, dovrà

determinarsi il prezzo unitario che dovrà essere considerato per ogni tipo di materiale;

e) determinati il materiale ed il prezzo unitario, potrà finalmente procedersi alla materiale stesura dell'addebito (che comprenderà, naturalmente, un elenco per deposito e per società, munito di ogni dettaglio).

È evidente che il lavoro deve essere svolto ed ultimato in sede di liquidazione, trattandosi di accertamenti che sono necessari per stabilire quale importo dovrà essere inserito nell'attivo dell'Ente.

## CONTENZIOSO.

Benchè numericamente le pratiche contenziose si siano notevolmente ridotte (sono oggi 182), nonostante le molte nuove create nel frattempo, entro il 31 dicembre prossimo — e cioè fra un mese e mezzo — non sarà possibile che definirne una parte, e non certo rilevante.

Una adeguata proroga del termine fissato per la chiusura della liquidazione consentirebbe anzitutto la trattazione e la definizione delle pratiche che sono rimaste, molte delle quali potranno risultare suscettibili di procedimento transattivo, mentre altre — per accertata insolvibilità della controparte — potranno formare oggetto di passaggio a perdite.

## IMPOSTE E TASSE.

Sia in materia di imposte, che in materia di tasse, il Comitato italiano petroli ha ormai fatto tutti i passi che poteva fare per addvenire ad una definizione delle pendenze.

Esistono tuttavia divergenze di vedute con l'Amministrazione finanziaria, da cui deriva l'impossibilità di procedere alla chiusura del bilancio, trattandosi di passività «eventuali» e, comunque, imprecisate, che non si possono per ora nè inserire, nè omettere fra le passività del Comitato italiano petroli, essendo ancora dubbia la loro sussistenza.

## CREDITI.

La realizzazione dei crediti, per essere condotta a termine nella sua completezza (sia nei riguardi dello Stato e degli enti pubblici, sia — e particolarmente — nei riguardi dei privati), abbisogna di qualche mese.

Nè si potrebbe rinunciare a fare quanto necessario per tali recuperi soltanto per guadagnare pochi mesi su una operazione di particolare complessità quale è stata ed è la liquidazione del Comitato italiano petroli; significherebbe danneggiare l'esito finanziario di essa ed incorrere conseguentemente in responsabilità precise, dalle quali gli organi della liquidazione dovrebbero eventualmente essere sollevati.

#### BILANCIO FINALE.

Alla materiale chiusura del bilancio finale della liquidazione potrà pervenirsi quando ogni controllo, ogni registrazione ed ogni revisione saranno stati effettuati, tanto da consentire il definitivo accertamento dell'attivo e del passivo dell'Ente. Ma quanto sopra potrà avvenire soltanto dopo che si saranno esaurite le alienazioni, che saranno stati omessi tutti gli addebiti per materiali, saranno stati accertati gli eventuali oneri fiscali ecc.

Con l'aggiornamento contabile, infatti, rimangono ora da sistemare le innumerevoli e complesse partite che non è stato possibile materialmente regolarizzare alle relative chiu-

sure contabili mensili, per le difficoltà che si riscontrarono nella loro sistemazione e perchè tutto il personale, proteso alle varie chiusure, non ha avuto la possibilità di dedicarsi alle difficili operazioni di ricerca per le necessarie sistemazioni e concordanze.

A ritardare l'espletamento dei lavori è concorsa fra l'altro la morte di uno dei componenti del Comitato di vigilanza (il dott. Barlasina) che ha causato la sospensione dell'attività di detto Comitato.

Si ritiene che, sollecitando convenientemente l'attività di tutti gli organi dell'Ente, possa riuscire a completare le operazioni non oltre il 30 giugno 1952.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che sposta alla data suddetta il termine di chiusura della liquidazione.

Onde evitare il pericolo di ulteriori proroghe è apparso opportuno prevedere sin da ora che, nel caso che allo spirare del termine predetto le operazioni non fossero state ancora ultimate, il completamento di esse sarà affidato ad un ufficio del Ministero del tesoro che dovrà chiuderle nel più breve tempo.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Al termine di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, è sostituito quello del 30 giugno 1952.

##### Art. 2.

Nel caso che, decorso il termine di cui all'articolo precedente, le operazioni di liquidazione non fossero ancora ultimate, esse verranno affidate ad un ufficio stralcio del Ministero del tesoro, il quale procederà nel più breve termine alla chiusura della liquidazione.

##### Art. 3.

L'Ufficio stralcio predetto, soddisfatti i creditori non ancora tacitati, ne dà annuncio con avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di quindici giorni da tale pubblicazione ogni creditore che non si ritenga soddisfatto potrà rivolgere istanza al Ministero del tesoro per ottenere il pagamento di quanto ritiene dovutogli.

Detto Ministero decide entro trenta giorni sulle richieste avanzate dandone comunicazione all'interessato.

##### Art. 4.

La destinazione dell'avanzo finale della liquidazione sarà disposta d'intesa fra i Ministri del tesoro e delle finanze e dell'industria e commercio.

##### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.